

177

Studio notarile
Dr. Mario Sicignano

Via S. Teresa, 15 - 10121 Torino
Tel. 011 54 85 85 - Fax 011 54 85 88
e.mail: m.sicignano@notariato.it

cod. fisc. sog mra 41d16 i483k - p.iva 01523620993

Repertorio N. 37512

Raccolta N. 15343

ATTO DI

Verbale Assemblee delle Società

"SOCIETA' COOPERATIVA FORNO OPERAIO ASSUECOLO A RESPONSABILITA'

LIMITATA"

Torino, 19/4/2005

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642 E
SUCCESSIVE MODIFICHE, TABELLA DEGLI ATTI ESENTI DAL-
L'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO, ART. 19. -----

REPERTORIO N. 37512

RACCOLTA N. 15343 -----


**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER TRASFORMA-
ZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM-
TATA IN SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilacinque, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore ven-
tuno. -----

In Orbassano (TO), alla via Giolitti n. 6 presso la sede della Società di Mutuo
Soccorso San Giuseppe. -----

Innanzi a me dott. MARIO SICIGNANO, Notaio in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor: BARBERIS PIER CARLO, pensionato, nato ad Orbassano (TO) il giorno 8 ottobre 1944, residente ad Orbassano (TO), via C. Battisti n. 12, codice fiscale BRB PCR 44R08 G087W, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "SOCIETA' COOPERATIVA FORNO OPERAIO AGRICOLO A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede legale in Orbassano (TO), alla Via dei Molini n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 00656540010 ed al R.E.A. di Torino al n. 115735. -----



Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, previa rinuncia fatta dallo stesso comparente con il mio

consenso, all'assistenza dei testimoni, dichiara a me Notaio che, mediante avviso regolarmente notificato ai sensi di legge e dello statuto sociale, è stata convocata per oggi, per le ore 20,30 (venti e minuti trenta) ed in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione in data 18 aprile 2005 alle ore 8,00 (otto) andata deserta, l'assemblea straordinaria della società cooperativa in oggetto per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

1) Trasformazione da Società Cooperativa Forno Operaio Agricolo a r.l. in Società di Mutuo Soccorso -----

2) modifica dell'oggetto sociale; -----

3) modifica integrale dello statuto sociale ed adozione di un nuovo testo dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze della cooperativa e alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto societario; -----

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente; -----

5) abolizione del Collegio Sindacale non essendo obbligatorio a sensi di legge; -----

6) Varie ed eventuali. -----

Lo stesso, quindi, mi chiede di redigere il presente verbale; io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto dello svolgimento dell'assemblea. -----

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 23) e per designazione unanime degli intervenuti in assemblea, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BARBERIS PIER CARLO il quale, constatato: -----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto sociale; -----

- che sono presenti personalmente numero 31 (trentuno) soci e per valide de-

leghe conservate negli atti sociali numero 44 (quarantaquattro) soci, per un totale di numero settantacinque (75) soci, sul totale di numero ottantadue (82) soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ed aventi diritto al voto, generalizzati nell'elenco che scritto su due facciate si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omessane la lettura da me Notaio per dispensa avuta dal comparente in Assemblea; -----

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente signor BARBERIS PIER CARLO, e dei Consiglieri RICETTO LUIGI, GHI-
GO LUIGI, ROSSOTTO OVIDIO, RUBATTO FRANCO e CARTURAN
FRANCO; -----


- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori VAY GIOVANNI, Presidente, AUDENINO MARIO e ROSSO GIANCARLO, Sindaci Effettivi; -----

----- DICHIARA -----

la presente assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione. -----

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor BARBERIS PIER CARLO, illustra le ragioni che rendono opportuno trasformare la società dall'attuale forma di società cooperativa in quella di società di mutuo soccorso regolata dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818, modificando l'oggetto sociale per ade-

Barberis



guarlo allo svolgimento dell'attività di mutuo soccorso nonchè adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale. -----

Il Presidente, signor BARBERIS PIER CARLO, informa l'assemblea che il Ministero delle Finanze con la circolare del 30/10/2000 n. 195/E e l'art. 17 Legge 23 dicembre 2000 n. 383 ha riconosciuto la possibilità di trasformazione della Società Cooperativa in società di mutuo soccorso senza perdere i benefici previsti dalla legge purchè siano rispettate le disposizioni sostanziali di cui all'Art. 11 comma 5 della legge 59/92 e cioè la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento dell'Ente e che tale clausola di devoluzione è espressamente prevista anche nello Statuto della Società di mutuo soccorso da adottare. -----

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea dei soci di deliberare la trasformazione della società dall'attuale forma di società cooperativa nella forma di società di mutuo soccorso e di approvare lo Statuto che disciplinerà la vita della società nella forma di società di mutuo soccorso. -----

Il Presidente fa poi presente all'assemblea che, essendo la società di mutuo soccorso una società a mutualità pura, non può equipararsi, agli effetti dell'art. 2545 octies, comma 2, C.C. ad una Cooperativa a mutualità non prevalente, per cui non è necessario, nella fattispecie, redigere un bilancio straordinario per la trasformazione della società e che nella nuova veste di società di mutuo soccorso, non svolgendo attività di impresa e non avendo la qualifica di imprenditore commerciale può chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese e mantenere solo l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi in conformità agli orientamenti della dottrina prevalente. -----

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

Dopo esauriente discussione il Presidente mette ai voti gli argomenti posti all'ordine del giorno con le modifiche proposte e l'Assemblea dei soci, preso atto delle comunicazioni dell'Organo Amministrativo e del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità -----

----- DELIBERA: -----

1) di trasformare la società dall'attuale forma cooperativa in quella originaria di società di mutuo soccorso con la denominazione sociale di "Società di Mutuo Soccorso Forno Operaio Agricolo"; -----

2) di modificare l'oggetto sociale adeguandolo alla legge 15-4-1886 n. 3818;

3) di modificare integralmente lo Statuto Sociale nel seguente nuovo testo: --

----- "STATUTO -----

----- della "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO -----

----- FORNO OPERAIO AGRICOLO". -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI. -----


ART.1 – È costituita una Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata: "**Società di Mutuo Soccorso Forno Operaio Agricolo**" siglabile "**S.M.S. Forno Operaio Agricolo**". -----

ART.2 – La Società ha sede legale in Orbassano (TO), alla Via dei Molini n. 23. -----

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune in cui ha sede legale e nei Comuni limitrofi. -----

La Società ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

M. Lupat



ART.3 – La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818. -----

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. -----

In particolare la società potrà: -----

a) svolgere attività di assistenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre Società di Mutuo Soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private; -----

b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati; -----

c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio. -----

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo la società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto. -----

In particolare la società potrà: -----

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale; -----

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico; -----

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimen-

to degli scopi sociali. -----

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea. -----


----- TITOLO II -----

SOCI - CAPO I - RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONE E PROCEDURA DI AMMISSIONE. -----


ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato. -----

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche di ambo i sessi che siano lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e gli studenti di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni domiciliati nel Comune in cui la Società ha la sede legale e i residenti nei Comuni della Regione Piemonte. -----

Possono aderire alla società come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o intendano favorire il perseguimento degli scopi della società dando un contributo economico e un sostegno. -----



ART. 5 – Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza. La domanda deve essere accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. -----



Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. -----

La delibera di ammissione diventa operativa e viene annotata nel libro dei soci dopo che il richiedente ha effettuato il versamento della quota sociale. --

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

ART. 6 – I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili. -----

I soci ordinari hanno diritto a fruire dei servizi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto. -----

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI -----

ART. 7 – La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

ART. 8 – RECESSO - IL socio può recedere dalla Società con preavviso di novanta giorni effettuando la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

ART. 9 – ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempiimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale; -----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la So-

cietà; -----

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; -----

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro la persona e/o il patrimonio o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 – I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota e di quanto versato alla Società a titolo di tassa di ammissione e di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

I versamenti dei soci effettuati per la quota sociale, la tassa di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione, sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società o in caso di morte, o di recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società. -----




TITOLO III - PATRIMONIO - CAPO I -----

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE -----

ART. 12 - Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria. -----

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e gestione e



l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi: ----

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; -----

b) in cartelle di istituti o di Società nazionali di credito fondiario; -----

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine; -----

d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. -----

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. -----

ART. 13 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31° dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o entro e non oltre i 180 (centoottanta) giorni quando ricorrono le condizioni evidenziate nell'art. 19 del presente Statuto. -----

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale. -----

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto. -----

CLAUSOLE MUTUALISTICHE -----

Il tre per cento degli utili annuali deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

CAPO II - VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI -----

ART. 14 – Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società. -----

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI - CAPO


I - ORGANI SOCIALI -----

ART. 15 – Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Collegio dei Sindaci, ove nominato. -----

CAPO II- L'ASSEMBLEA -----

ART. 16 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o, in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali



della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. -----

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni devono avvenire sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento o trasformazione della Società, per lettera raccomandata a mano o mezzo equipollente (fax, telefax, e-mail, ecc.). -----

La convocazione dell'Assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato. -----

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. -----

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. ----

ART. 17 – L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, se nominati; ----

b) procede alla nomina della cariche sociali; -----

c) approva i regolamenti interni previsti dallo Statuto; -----

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati. -----

ART. 18 - L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. -----

ART. 19 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà deliberare entro e non oltre i 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

ART. 20 - L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. -----

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere depositati presso la sede sociale, ed eventualmente illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. -----

ART. 21 - In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati. -----

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazio-

ne, e salvo che sulla modifica delle disposizioni previste dal presente Statuto in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione o trasformazione della Società. Per tale modifica sono necessarie le quote di presenza e di voti favorevoli specificati nel successivo art. 32 del presente Statuto. ----

Tutti i soci hanno uguali diritti. -----

Ogni socio ha un solo voto. -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. -----

ART. 22 - Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, avente diritto al voto, che non rivesta cariche sociali, cioè che non sia amministratore, o sindaco, o dipendente della Società, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali. --

ART. 23 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. -----

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. -----

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in

carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno: -----

- il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'assemblea. -----

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo. -

Il Consiglio può nominare un Segretario. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, ove nominato. ---

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. -----

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente e dal Segretario. -----

ART. 25 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. -----

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: -----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto; -----
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -----
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti; -----
- e) assumere e licenziare il personale della Società; -----
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----
- g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire; -----
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci; -----
- i) compilare i regolamenti interni che verranno approvati dall'Assemblea. ---

ART. 26 – In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ. -----

CAPO IV - IL PRESIDENTE -----

ART. 27 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano. -----

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della Società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. -----

CAPO V - IL COLLEGIO DEI SINDACI -----

ART. 28 – La Società nomina il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo nel caso in cui si verificano i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. -----

CAPO VI - GRATUITÀ DELLE CARICHE -----

ART. 29 – Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società. -----

TITOLO V - CONCILIAZIONE E ARBITRATO -----

ART. 30 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'arbitro -----

TITOLO VI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE -----

ART. 31 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede

alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. -----

ART. 32 - In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/1992. Ugualmente ai predetti fondi deve essere devoluto l'intero patrimonio con la deliberazione di trasformazione della Società in ente diverso da quelli previsti dal Titolo VI del libro V del codice civile. -----

La modifica del presente articolo dello Statuto richiede che l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberi con la presenza di almeno gli otto decimi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della totalità degli intervenuti. -----

ART. 33 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore." -----

L'Assemblea delibera inoltre: -----

4) di approvare nel suo complesso nonché in ciascuno dei 33 (trentatre) articoli che lo compongono, il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società, con tutte le modifiche innanzi deliberate ed in esso recepite; -----

5) di nominare un Consiglio di Amministrazione di nove membri per il prossimo triennio composto dai soci GHIGO LUIGI, Presidente, nato ad Orbassano l'undici novembre 1948, residente a Orbassano in via Molini n. 46/1, RICETTO LUIGI, Vice Presidente, nato a Orbassano il 6 ottobre 1926 ed ivi residente in via Verdi n. 8, BARBERIS PIER CARLO, nato a Orbassano l'otto ottobre 1944 ed ivi residente in via Cesare Battisti n. 12, ROSSOTTO OVIDIO, nato a Orbassano il 7 agosto 1940, residente a Bruino in via Dei

Ciclamini n. 5; RUBATTO FRANCO, nato a Orbassano il 22 gennaio 1970 ed ivi residente in via Della Bassa n. 32; FERRERA NUNZIO, nato a Ragusa il 2 novembre 1956 residente a Orbassano al Vicolo Moris 7, CARTURAN FRANCO, nato a Cologna Veneta l'undici febbraio 1953, residente a Orbassano in strada del Gerbido n. 6, VAY GIOVANNI nato a Orbassano il 27 novembre 1934 ed ivi residente in via IV Novembre n. 16 e BRUNETTI PIERO nato a Orbassano il 19 dicembre 1946 ed ivi residente in via L. Einaudi n. 11; -----

6) di abolire il Collegio Sindacale non essendo obbligatorio a sensi di legge.

Ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari di Torino/2 e della conseguente voltura catastale, il comparente dichiara che la "SOCIETA' COOPERATIVA FORNO OPERAIO AGRICOLO A RESPONSABILITA' LIMITATA", come sopra trasformata, è attualmente proprietaria dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Orbassano (TO), alla via Molini n. 23, ex n. 21 e ex via Cittadella n. 16 e 20, censiti al Catasto Fabbricati di Orbassano come segue: -----

- al foglio 20, numero 80, sub. 1, via Molini n. 21, categoria C/1, classe 1, consistenza metri quadrati 37, R.C. Euro 443,33; -----

- al foglio 22, numero 79, via Cittadella n. 16 piano T, categoria C/3, classe 2, consistenza metri quadrati 51, R.C. Euro 239,69; -----

- al foglio 22, numero 80, sub. 2, via Cittadella n. 16 piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 3,5, R.C. Euro 169,91; -----

- al foglio 22, numero 80, sub. 4, graffato con il numero 83 sub. 3 e numero 84 sub. 1, via Cittadella n. 20, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 1,5, R.C. Euro 72,82. -----

Il comparente autorizza i competenti uffici ad eseguire la trascrizione e la
voltura catastale relative agli immobili precitati a favore della società trasfor-
mata con esonero per gli uffici competenti da ogni responsabilità in merito. -

Il comparente dichiara che nel patrimonio della società non vi sono altri im-
mobili e beni mobili registrati. -----

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione a chie-
dere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e l'iscrizione
della Società di mutuo soccorso nell'albo degli enti cooperativi. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun so-
cio chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assem-
blea alle ore ventidue. -----

Imposte e spese del presente verbale e delle dipendenti formalità sono a cari-
co della società che chiede il pagamento dell'imposta di registro in misura
fissa ai sensi dell'art. 4 n. 5 Allegato A del D.P.R. 26.4.1986 N. 131, delle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi dell'art. 10, del T.U. (D.
Lgs. 31 ottobre 1990 N. 347) e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del-
l'art. 9 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
e successive modifiche, Tabella degli Atti esenti dall'imposta di bollo in mo-
do assoluto, art. 19. -----

Richiesto, ho ricevuto il presente verbale, letto da me notaio in assemblea al
comparente che, da me interpellato, approva, conferma e con me sottoscrive
in calce ed intercalari. -----

Dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su sei
fogli per ventitrè facciate. -----

IN ORIGINALE FIRMATO: -----

BARBERIS PIER CARLO -----


MARIO SICIGNANO NOTAIO -----



N.	COGNOME	NOME	PRESENZA	DELEGA
1	AMBERTI	FILIPPO	Presente	
2	AUDENINO	MARIO	Assente Presente	
3	BALLOR	MARIUCCIA	Delegat	Cumiano Maria
4	BARBERIS	PIER CARLO	Presente	
5	BARBERIS	PIER PAOLO	Presente	
6	BERTONE	GIULIO	Assente Delegat	Fiora Aldo
7	BOISSONE	ODDINA	Delegat	Bottallo Elio
8	BONGIOVANNI	LUIGINA	Delegat	Fiora Aldo
9	BONINSEGNA	ANGELINA	Delegat	Carturan Franco
10	BONNIN	GIULIANO	Assente	
11	BOSA	LILIA	Delegat	De Vincentis Franz
12	BOTTALLO	GIOVANNI	Presente	
13	BRUERA MIGNOLA	CATERINA	Delegat	Barberis P. Paolo
14	BRUNETTI	ELVIO	Delegat	Barberis P. Paolo
15	BRUNETTI	PIERO	Presente	
16	BRUNO	PIERINO	Delegat	Carturan Franco
17	BRUSSINO	LORENZO	Delegat	Richetto Luigi
18	CARENA	LAURA	Delegat	Destefanis Bartolomeo
19	CARTURAN	FRANCO	Presente	
20	CASALE	LUCIANO	Delegat	Ganino Remo
21	CASALE	STEFANO	Delegat	Ganino Remo
22	CASTELLANO	RENATO	Delegat	Cumiano Teresa
23	CAVAGLIA	SERGIO	Presente	
24	CAVAGNERO	RENEE	Presente	
25	CERRI	ADRIANO	Delegat	Cumiano Teresa
26	CHIAVASSA	GIOVANNI	Delegat	Brumetti Piero
27	COLOMBO	ANNA ALDA	Presente	
28	COLOMBO	MARIA ALBERTA	Delegat	Colombo A. Aldo
29	CUMIANO	MARIA	Presente	
30	CUMIANO	NICOLETTA	Presente	
31	CUMIANO	TERESA	Presente	
32	DAGHERO	LODOVICO	Delegat	Rolle Claudio
33	D'AGOSTINI	TRANQUILLA	Delegat	Vacchieri Luigi
34	DALVERO	CARLO	Delegat	Elbigo Luigi
35	DALL'ARMI	EUGENIO	Delegat	Destefanis B.
36	DEALBERA	ROSA	Delegat	Cumiano Nicoletta
37	DELLACQUA	ALDO	Presente	
38	DELL'ACQUA	SILVANA	Delegat	Cumiano Maria
39	DESTEFANIS	BARTOLOMEO	Presente	
40	DE VINCENTIS	FRANZ	Presente	
41	FERRERA	NUNZIO	Delegat	Rolle Claudio
42	FERRERO	ROSANNA	Presente	
43	FERRO	RENATA	Delegat	Vacchieri Luigi
44	FIORA	ALDO	Presente	
45	FISCHETTO	SEBASTIANO	Assente	
46	FRANCESE	MARIO	Delegat	Elbigo Luigi
47	GALEASSO	GIUSEPPE	Delegat	Antoni Filippo
48	GALLINO	MARCO	Delegat	Rubato F.
49	GARBO	LUIGI	Delegat	Rosotto Silvio
50	GARELLO	GIANPIERO	Assente	



Barberis Piercarlo
Muller





N. PRA/48488/2005/CTO0661

TORINO, 26/04/2005

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TORINO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SOCIETA' COOPERATIVA FORNO OPERAIO AGRICOLO A RESPONSABILITA' LIMITATA

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00656540010
DEL REGISTRO IMPRESE DI TORINO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 115735

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A14 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

DT. ATTO: 19/04/2005

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S3 RIQ 06 Istanza di cancellazione dal registro delle imprese
S3 RIQ A Scioglimento liquid. Canc. Societa' Consorzio G.E.I.E.

DATA DOMANDA: 21/04/2005 PERVENUTA IL: 21/04/2005 DATA PROTOCOLLO: 26/04/2005

ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,29**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE EURO	**91,29**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: SCGMRA41D16I483K-SICIGNANO MARIO-VIA SANT

FIRMA DELL'ADDETTO:
ANTONELLA BERTA

" LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO E NON IMPLICA L'ACCERTAMENTO DELLA
REGOLARITA' DELLA STESSA.

L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO SARANNO COMPROVATI DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO
IMPRESE CHE AVVERRA' IN BASE AI DATI PRESENTI SUGLI APPOSITI MODULI.
QUALORA L'IMPORTO TOTALE (ESCLUSO QUELLO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI BOLLO) È
SUPERIORE AD EURO 77,47 (L. 150.000) SULLA PRESENTE RICEVUTA DEVE ESSERE
APPLICATA MARCA DA BOLLO DA EURO 1,29 (€ 2.500, IN BASE ALL'ART. 13,
ALL. A PARTE PRIMA, DPR 642/72.

Data e ora di protocollo: 26/04/2005 15:04:52

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 26/04/2005 15:04:53



TORIPRA



0000484882005